

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

----->>> <<<-----

Comunicata ai:
Capigruppo consiliari
Il 08-11-2017 prot 14628

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 121 del 07-11-
2017

OGGETTO	Approvazione accordo di collaborazione con il comune di Acciano per la gestione del rapporto di lavoro di un dipendente del comune di Pizzoli Ferdinando Alimonti ai sensi dell'art.1 comma 557 della L.311/2004. Periodo dal 1.12.2017 al 30.11.2018.
---------	--

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di novembre alle ore 16:00 nella Casa comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ANASTASIO GIOVANNINO	SINDACO	P
SETTE GABRIELLA	VICE-SINDACO	A
IOANNUCCI ROBERTO	ASSESSORE	P
MANCINI AGOSTINO	ASSESSORE	P
TESTA LAURA	ASSESSORE	A

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANASTASIO GIOVANNINO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MASCIOLETTI ANNA LUCIA

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della nota del comune di Acciano (AQ), acquisita al prot.14541 del 6.11.2017, dalla quale emerge la necessità di personale da assegnare all'Area Finanziaria.

PRESO ATTO che il Comune di Acciano, al fine di garantire continuità al servizio finanziario, ha chiesto di utilizzare in modo congiunto con il Comune di Pizzoli (AQ) una unità di personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pizzoli, ed in particolare il Sig. Ferdinando Alimonti, collaboratore amministrativo inquadrato nella categoria B e livello economico 1 del vigente CCNL degli EELL, mediante stipula di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, a decorrere dal **1.12.2017 e fino al 30.11.2018**, in continuazione delle precedenti autorizzazioni.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.150 del 24.11.2016 con la quale è stata fornita già un'autorizzazione in merito con scadenza al 31.5.2017.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.77 del 30.05.2017 con la quale è stata fornita un'altra autorizzazione in merito con scadenza al 30.11.2017.

PRESO ATTO inoltre della disponibilità manifestata dal dipendente e constatate le oggettive esigenze del Comune di Acciano, specificando che le ulteriori incombenze da svolgere per un periodo limitato e fuori dall'ordinario orario di lavoro, non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto dal Comune di Pizzoli, datore di lavoro del predetto.

RILEVATO che il Comune di Pizzoli ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la *ratio* della norma è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici.

DATO ATTO altresì che la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

VISTO il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione.

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Acciano da parte del dipendente interessato:

- Avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- Non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- Si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- La permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- Non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.

RICHIAMATO altresì parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 3764 del 11.12.2013 il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensioni, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del Comune di Pizzoli Sig. Ferdinando Alimonti (Collaboratore amministrativo - cat. B1), il quale dovrà svolgere la propria attività presso il Comune di Acciano per dodici ore la settimana oltre l'orario di lavoro prestatato presso il Comune di Pizzoli.

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

ACQUISITO il parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 espresso dal Segretario Comunale.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del deliberato.
2. **Di approvare**, apposito accordo di collaborazione con il Comune di Acciano (AQ), come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A).
3. **Di dare atto** che il Comune di Acciano si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del Comune di Pizzoli, Sig. Ferdinando Alimonti (Collaboratore amministrativo cat. B1) ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per il periodo dal **1/12/2017** al **30/11/2018**, per un numero di **dodici** ore settimanali, oltre l'ordinario orario di lavoro svolto presso il Comune di Pizzoli.
4. **Di trasmettere** al Comune di Acciano il presente provvedimento per le azioni conseguenti.

Successivamente con separata ed unanime votazione si conferisce al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

L' Assessore
F.to IOANNUCCI ROBERTO

Il Presidente
F.to ANASTASIO
GIOVANNINO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa.
MASCIOLETTI ANNA LUCIA

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area
F.to MASCIOLETTI ANNA LUCIA

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 08-11-2017 N.1957
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 08-11-2017

Il RESPONSABILE
F.to Ioannucci Fabrizio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Data 07-11-2017

Il RESPONSABILE
F.to Ioannucci Fabrizio

Copia conforme all'originale

Data 08-11-2017

Il RESPONSABILE
MASCIOLETTI ANNA LUCIA